

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008

Ampliamento e ripermetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi.
Torna alla pagina precedente

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
- Vista la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che rende disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte a tali attività in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613 e disciplina l'apertura alle stesse attività di ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana;
- Visto, altresì, l'art. 41 del decreto legislativo sopra citato, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 5, commi 2, 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
- Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, recante «delimitazione dell'area marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi»;
- Vista la legge 23 maggio 1980, n. 290, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977»;
- Vista la legge 12 aprile 1995, n. 147, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, concluso a Tirana il 18 dicembre 1992»;
- Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;
- Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, recante «delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso «zona G», ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;
- Visto il comunicato ministeriale del 30 settembre 2005, pubblicato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno XLIX n. 9 (numero di pubblicazione 113), a seguito della correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata, avvenuta con scambio di note verbali tra il Ministero degli affari esteri italiano e l'Ambasciata della Repubblica di Croazia, ed entrata in vigore il 2 agosto 2005;
- Visto il comunicato ministeriale del 31 maggio 2006, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia - Anno L n. 5 (numero di pubblicazione 71), sulla delimitazione delle zone marine «A», «B» e «F» in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia;
- Considerato che il decreto ministeriale del 13 giugno 1975 di istituzione della «zona marina F» è precedente alla legge 23 maggio 1980, n. 290, nonché alla legge 12 aprile 1995, n. 147;
- Considerato che sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia, ratificato ed eseguito con la legge 23 maggio 1980, n. 290, sia l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, ratificato ed eseguito con la legge 12 aprile 1995, n. 147, rinviano ad ulteriori accordi la delimitazione della piattaforma continentale a nord e a sud delle rispettive linee concordate;
- Considerato che il limite orientale della «zona marina F», rappresentato da archi di meridiano o parallelo, risulta essere arretrato verso l'Italia rispetto alla linea di delimitazione convenuta negli accordi sopra citati;
- Considerata la manifestazione di interesse per la ricerca nelle acque profonde del Mar Ionio espressa dalla associazione delle compagnie petrolifere operanti in Italia;
- Considerata l'opportunità di provvedere ad un ampliamento della «zona F», prolungando il limite al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino, tenuto conto dei grazie ai progressi realizzati dalla scienza e dalla tecnica nell'approntamento dei mezzi di ricerca e di produzione;
- Considerato l'interesse per la ricerca, a seguito delle recenti scoperte di giacimenti di gas nelle acque del Canale di Sicilia, in un'area a est del limite della esistente «zona G - Settore sud» contigua a titoli vigenti;
- Considerata, altresì, l'opportunità di provvedere ad un ampliamento della «zona G» limitatamente alla parte indicata come «Settore sud», prolungandone il limite orientale nel Canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in quanto la profondità delle acque sovrastanti è tale da consentire l'esplorazione e l'eventuale valorizzazione delle risorse naturali esistenti nel sottofondo marino;
- Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
- Ritenuta, pertanto, l'opportunità di rettificare il limite orientale della «zona marina F» per farlo coincidere con la linea di delimitazione concordata con gli Stati frontisti sopra citati, conformemente agli accordi stipulati tra questi ultimi e la Repubblica italiana;
- Ritenuto che la delimitazione della «zona F» a nord e a sud delle linee concordate negli accordi sopra citati debba rimanere quella definita dal decreto ministeriale del 13 giugno 1975;
- Ritenuta l'opportunità di ampliare la «zona F», prolungando il limite meridionale al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la batimetrica dei duemila metri;
- Ritenuta, altresì, l'opportunità di ampliare la «zona G - Settore sud», prolungandone il limite orientale nel canale di Sicilia fino alla batimetrica dei 200 m.

DECRETA:

Articolo 1.

1. La linea di delimitazione della «zona F» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica - Mare Ionio dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1504 alla scala 1:750.000.

2. La linea di delimitazione della «zona G - Settore sud» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato D, ricavata dalla Carta batimetrica - Canale di Sicilia dell'Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.

3. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale idrocarburi e geotermia del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO A

RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "F"

Vertice	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
1	Intersezione tra la batimetrica dei 200 m e la congiungente i punti 37 e 38 della linea di delimitazione ITALIA-CROAZIA	
2	16°56',616	42°07',03
3	17°12',9	41°59',483
4	17°18',7	41°54',733
5	17°37',05	41°50',083
6	17°59',85	41°38',333
7	18°13',	41°30',
8	18°13',	41°28',
9	18°16',	41°28',
10	18°16',	41°26',
11	18°19',	41°26',
12	18°19',	41°23',
13	18°22',	41°23',
14	18°22',	41°20',
15	18°25',	41°20',
16	18°25',	41°16',65
17	18°27',716	41°16',65
18	18°32',566	41°11',616
19	18°34',616	41°08',016
20	18°35',7	41°06',483
21	18°39',516	40°55',05
22	18°39',566	40°53',1
23	18°40',266	40°50',833
24	18°42',666	40°43',983
25	18°44',383	40°40',166
26	18°44',716	40°38',766
27	18°45',583	40°35',633
28	18°47',75	40°30',733
29	18°51',083	40°23',283
30	18°51',583	40°21',5
31	18°52',8	40°18',833
32	18°57',083	40°12',216
33	18°58',633	40°07',916
34	18°58',	40°07',916
35	18°58',	40°02',
36	18°56',	40°02',
37	18°56',	39°57',7
38	18°57',5	39°57',7
39	18°56',1	39°52',4
40	18°54',9	39°49',
41	18°55',6	39°17',3
42	18°54',	39°02',

43	Intersezione tra il parallelo 38°47' e la congiungente i punti 5 e 6 della linea ITALIA-GRECIA	
44	17°54'	38°47'
45	17°54'	38°30'
46	17°49'	38°30'
47	17°49'	38°24'
48	17°45'	38°24'
49	17°45'	38°12'
50	17°32'	38°12'
51	17°32'	37°55'
52	17°20'	37°55'
53	17°20'	37°48'
54	16°45'	37°48'
55	16°45'	37°40'
56	16°25'	37°40'
57	16°25'	37°32'
58	15°34'	37°32'
59	15°34'	38°07'
60	15°36'	38°07'
61	Intersezione tra il meridiano 15°36' e la batimetrica dei 200 m	

Dal vertice 1 al vertice 6 il limite della zona F coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Croazia (D.P.R. 830 del 22/05/1969).

Dal vertice 7 al vertice 16 il limite della zona F coincide con il limite della ex zona F come da D.M. del 13/06/1975.

Dal vertice 17 al vertice 33 il limite della zona F coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Albania (L. 147 del 12/04/1995).

Dal vertice 34 al vertice 37 il limite della zona F coincide con il limite della ex zona F come da D.M. del 13/06/1975.

Dal vertice 38 al vertice 43 il limite della zona F coincide con la linea di delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Grecia (L. 290 del 23/05/1980).

Dal vertice 44 al vertice 60 il limite della zona F è rappresentato da archi di meridiano e parallelo.

Dal vertice 61 al vertice 1 il limite della zona F è rappresentata dalla batimetrica dei 200 m.

ALLEGATO B

RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "F"

Base cartografica:

MARE IONIO - Carta batimetrica

Foglio dell'I.I.M. N° 1504

ALLEGATO C

AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "G - Settore Sud"

Vertice	Longitudine E Greenwich	Latitudine N
199	Intersezione tra la batimetrica dei 200 m ed il parallelo 36°40'	
200	12°17'	36°40'
201	Intersezione tra il meridiano 12°17' e la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina	
202	Intersezione tra la linea di delimitazione della piattaforma continentale italo-tunisina, nel tratto congiungente i punti 18 e 19, e la batimetrica dei 200 m	

Dal vertice 201 al vertice 202 il limite della zona G è rappresentato dalla linea di delimitazione della piattaforma continentale Italia e Tunisia . (L. 347 del 03/06/1978).

Dal vertice 202 al vertice 199 il limite della zona G è rappresentato dalla batimetrica dei 200 m.

ALLEGATO D

AMPLIAMENTO DELLA ZONA MARINA "G - settore sud"

Base cartografica:

CANALE DI SICILIA - Carta batimetrica

Foglio dell'I.I.M. N° 1503